



AGRICOLTURA BIOLOGICA REG. 2092/91/CEE

**AZIENDE DI PREPARAZIONE
PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE**

STATO DELLE REVISIONI:

01	Prima revisione	03-06-2008
00	Prima emissione	01-06-2004
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA INIZIO VALIDITÀ

Il presente documento è diretto agli operatori che svolgono attività di preparazione¹, interessati ad accedere al sistema di controllo e alla certificazione di conformità dei prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica in base al Reg. 2092/91/CEE.

Il documento descrive le procedure previste da BioAgriCert per:

- presentare la domanda,
- la valutazione
- il rilascio dei documenti di certificazione ai richiedenti e per il loro corretto uso.

GARANZIE

BioAgriCert garantisce:

- il **libero accesso** allo schema di certificazione a tutti gli operatori le cui attività rientrano nel campo di applicazione della certificazione e in possesso dei requisiti applicabili;
- l'**assenza di discriminazioni** di alcun genere e in particolare: non sono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura; l'accesso alla valutazione e certificazione non è condizionato dalle dimensioni dell'operatore o dall'appartenenza a particolari associazioni o gruppi;
- **equità di trattamento ai richiedenti** e in particolare la valutazione delle domande di accesso segue la numerazione di protocollo in entrata e le domande respinte sono sottoposte alla validazione del Consiglio direttivo (organo in cui sono rappresentate equamente tutte le parti interessate: Associazioni di Consumatori, Associazioni di Produttori agricoli, Associazioni di Trasformatori, Associazioni di Distributori, Enti tecnico-scientifici).

BioAgriCert rende disponibili ai richiedenti la presente procedura e la seguente documentazione²:

- Modulistica per la domanda e istruzioni per la compilazione
- Regolamento per la certificazione
- Linee Guida e Compendio legislativo del Reg. 2092/91/CEE e s.m.i. (Norme tecniche)
- Tariffario

VISITA PRELIMINARE

La domanda di accesso può essere preceduta dalla richiesta di una visita preliminare, inoltrando a BioAgriCert la richiesta di adesione (M18) e la ricevuta di pagamento della visita. BioAgriCert al ricevimento dei documenti, entro 10gg, incarica l'ispettore competente per effettuare la visita preliminare, durante la quale:

- visita l'intera azienda ed esprime un parere di fattibilità;
- valuta la documentazione disponibile;
- segnala le carenze riscontrate;
- fornisce le informazioni necessarie per il proseguimento nella certificazione;
- registra i risultati della visita nel rapporto ispettivo, controfirmato dall'operatore.

La richiesta della visita preliminare, non impegna in alcun modo l'operatore a proseguire nell'iter della certificazione.

¹ Sono considerate aziende di Preparazione, le aziende alimentari di trasformazione (sia in conto proprio che conto terzi), i centri di deposito, le aziende di commercializzazione (ingrosso o dettaglio), i mangimifici, i centri di preparazione pasti, mense e ristoranti.


² La documentazione è inviata ai richiedenti per posta ordinaria o elettronica ed è disponibile sul sito internet www.bioagricert.org

FASI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE


L'accesso allo schema di certificazione si compone di due fasi:

1. domanda di accesso al sistema di controllo e rilascio dell'*Attestato di idoneità aziendale*;
2. domanda di iscrizione nella Lista dei licenziatari BioAgriCert e rilascio del *Certificato di conformità* al metodo dell'agricoltura biologica (certificato di licenza).

Per le aziende di preparazione le due fasi possono coincidere e l'intero processo di certificazione può compiersi in 30gg dalla presentazione della domanda.



Questa fase deve concludersi entro 6 mesi dalla Domanda (Notifica), in caso contrario è necessario ripetere la Domanda



Il Certificato è soggetto alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo di Certificazione ed alla Sorveglianza di BAC

1. DOMANDA DI ACCESSO AZIENDE DI PREPARAZIONE

La domanda si compone della seguente documentazione:

- 1 *Notifica di attività di produzione con metodo biologico³ (modello ministeriale)*, contenente la descrizione dell'azienda e le dichiarazioni di impegno del rappresentante legale nei confronti dell'Autorità competente e di BioAgriCert. Per ottenere l'iscrizione nell'*Albo Regionale degli operatori del Biologico*, la Notifica deve essere presentata anche alle Autorità competenti per territorio.
- 2 *Relazione tecnica⁴, con la descrizione completa dell'unità produttiva e delle misure concrete adottate per garantire il rispetto dei requisiti applicabili.*

La relazione tecnica deve descrivere:

- l'attività complessiva svolta dall'azienda: campo di attività, stabilimenti e linee di produzione, struttura organizzativa e n° addetti;
- il progetto in merito ai prodotti biologici: prodotti (ricette, quantità previste e loro destinazione); stabilimenti e linee di produzione coinvolti; personale aziendale di riferimento e definizione delle responsabilità (Responsabile dei rapporti con BAC, Responsabile della produzione, Responsabile del rilascio delle dichiarazioni di conformità dei prodotti e personale che ha delega alla firma dei documenti BAC);
- il processo di trasformazione dei prodotti biologici: descrizione del processo di trasformazione e diagramma di flusso, rese produttive medie e coadiuvanti tecnologici impiegati;
- le procedure di pulizia e sanificazione per garantire il corretto utilizzo di strutture, impianti e attrezzature;
- i metodi di lotta agli infestanti: con le misure adottate per evitare il ricorso alla lotta chimica e qualora ciò fosse inevitabile, le ulteriori misure adottate per evitare la contaminazione dei prodotti;
- le procedure di stoccaggio per garantire l'identificazione e la separazione delle partite di prodotti biologici ed evitare che le stesse siano mescolate o entrino in contatto con prodotti non biologici;
- le procedure di trasporto per garantire l'identificazione e per evitare che i prodotti biologici siano contaminati, sostituiti, mescolati o entrino in contatto con prodotti non biologici;
- la valutazione dei fornitori: con le misure adottate per accertare che i fornitori siano sottoposti al sistema di controllo e siano in grado di rilasciare dichiarazioni di conformità al Reg. 2092/91/CEE dei prodotti biologici forniti;
- i controlli in accettazione per accertare la conformità al Reg. 2092 dei prodotti in ingresso;
- le procedure di identificazione e rintracciabilità dei prodotti in ingresso, nel processo ed in uscita dall'azienda;
- il controllo di processo e il piano di campionamento per garantire la sicurezza e la conformità dei prodotti allo standard di prodotto biologico⁵;
- le procedure di gestione non conformità e reclami e in particolare la gestione del prodotto non conforme,
- le procedure adottate per il mantenimento delle registrazioni (contabilità fiscale e di magazzino) e della documentazione (certificati di conformità, documenti di acquisti e vendite, etc.).

³ Per la compilazione della Notifica e per gli indirizzi delle Autorità competenti per territorio fare riferimento alle istruzioni fornite da BAC. La Notifica deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo rappresentante opportunamente autorizzato.

⁴ Per la compilazione della Relazione tecnica può essere utilizzato il documento predisposto da BioAgriCert (M79). Per i requisiti tecnici richiesti, occorre fare riferimento alla sez. 4 delle Linee guida BAC e al Compendio legislativo del Reg. 2092/91/CEE.

⁵ Per le caratteristiche analitiche dei prodotti biologici (Standard di prodotto) fare riferimento alla sez. 5 delle linee guida BAC.

3 Documenti allegati alla domanda:

- planimetria di ogni stabilimento riportante gli impianti ed il lay-out del prodotto;
- autorizzazione sanitaria e altre autorizzazioni di settore;
- elenco dei fornitori di prodotti biologici qualificati (M27);
- ricetta (M24) con l'elenco dei prodotti ottenuti con la ricetta e le schede tecniche di coadiuvanti tecnologici, ingredienti non biologici e materiale di confezionamento;
- eventuali procedure e istruzioni operative aziendali allegate alla relazione tecnica;
- eventuali bozze di etichette e progetti pubblicitari.

2. VALUTAZIONE

Al ricevimento della domanda, il responsabile BAC, incarica un valutatore per lo svolgimento dell'esame documentale e un ispettore, per la visita iniziale in azienda. Gli incarichi avvengono sulla base delle competenze, della posizione geografica dell'azienda e della inesistenza di conflitti di interesse.

2.1 ESAME DOCUMENTALE

Il valutatore esamina la completezza e la conformità della domanda ai requisiti applicabili e comunica all'operatore ed all'ispettore le deviazioni riscontrate e le richieste di adeguamento. Se BioAgriCert ritenesse di non avere la capacità di svolgere l'attività di certificazione in relazione al campo d'applicazione, alla sede del richiedente e ad ogni requisito particolare come la lingua utilizzata, comunica al richiedente stesso il respingimento della domanda di certificazione.

Nel caso il richiedente provenisse dal controllo di altro Organismo di Certificazione (OdC), BioAgriCert, ai fini della valutazione richiede all'OdC di provenienza:

- nulla osta all'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo BAC,
- data in cui sono cessate le attività di controllo e attestazione di idoneità dell'operatore alla data d'uscita dal suo sistema di controllo;
- segnalazione di eventuali non conformità e sanzioni a carico dell'operatore;
- giacenze di magazzino di materie prime, semilavorati e prodotti finiti biologici;
- altre informazioni utili, quali certificati emessi, deroghe, analisi, etc.

La documentazione suindicata è valutata, unitamente alla domanda presentata dall'operatore.

2.2 VISITA ISPETTIVA INIZIALE (O ISPEZIONE DI CERTIFICAZIONE)

Bioagricert concorda con l'operatore la data dell'ispezione iniziale, che prevede:

- la visita dell'intera azienda (bio e non bio);
- la verifica degli adeguamenti alle carenze riscontrate nella domanda;
- l'acquisizione di eventuale documentazione necessaria per il completamento della pratica;
- la verifica della rispondenza della descrizione dell'unità produttiva fatta nella domanda;
- la verifica dell'efficacia delle misure concrete messe in atto e l'applicazione delle buone pratiche di lavorazione;
- il prelievo di eventuali campioni destinati alle prove iniziali;
- la consegna della documentazione BAC mancante (registri, etc.);
- l'installazione del *software BioAgriCert* (se scelto dal richiedente) e l'addestramento all'uso del personale aziendale;
- la valutazione delle registrazioni informatiche effettuate dall'operatore su propri software, in alternativa o complementari al *software BioAgriCert*;
- la segnalazione degli scostamenti dalla norma e di eventuali non conformità.

I risultati della visita sono formalizzati nei rapporti di ispezione, di non conformità e di prelievo campioni, controfirmati dall'operatore che ne riceve copia.

3. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

La valutazione finale prevede:

- l'esame dei rapporti di ispezione, di non conformità, di prova, delle etichette definitive e dei progetti pubblicitari;
- la verifica della sottoscrizione da parte del richiedente, del *Regolamento per la certificazione*, del *Protocollo di intesa* (contratto) ed eventualmente della *Licenza del software* BioAgriCert.

Il valutatore comunica all'operatore le deviazioni riscontrate e gli adeguamenti richiesti, al ricevimento dei quali, rilascia all'operatore l'*Attestato di idoneità aziendale*⁶ e propone al Consiglio di certificazione il rilascio del *Certificato di conformità*. Con la delibera del Consiglio, l'operatore è iscritto nella *Lista dei licenziatari* BioAgriCert e gli viene rilasciato il *Certificato di conformità* valido 18 mesi.

3.1 ATTESTATO DI IDONEITÀ AZIENDALE

E' la dichiarazione rilasciata da BioAgriCert che assolve ai seguenti scopi:

- indica per quali attività e strutture l'operatore è soggetto al controllo;
- consente l'iscrizione agli albi regionali degli operatori del biologico (D.L.vo 220/95);
- attesta l'idoneità dell'azienda e l'ammissione al sistema di controllo.

L'Attestato contiene:

- l'identificazione della sede sociale e dei siti produttivi sottoposti al controllo,
- una generica descrizione delle attività sottoposte al controllo;
- il riferimento ai documenti sulla base dei quali è stato emesso (data prima e ultima notifica, data prima e ultima visita ispettiva).

3.2 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Il *Certificato di conformità*⁷ è il documento che elenca singolarmente i prodotti per i quali l'operatore è autorizzato da BioAgriCert a rilasciare dichiarazioni di conformità. Le dichiarazioni di conformità rilasciate dall'operatore sono rappresentate dalle *etichette di confezionamento* per i prodotti destinati al consumo e dai *documenti di transazione* per i prodotti destinati ad altri operatori controllati.

Il *Certificato di conformità* riporta:

- il numero identificativo, di revisione e le condizioni per la validità del certificato;
- la ragione sociale e il codice identificativo dell'operatore, l'indirizzo della sede legale e operativa;
- la data di prima emissione, di revisione e di scadenza (periodo di validità 18 mesi);
- l'elenco dei prodotti certificati e la classificazione di ogni prodotto in base all'art. 5 del Reg. 2092/91/CEE,
- il codice di autorizzazione per i prodotti etichettati destinati al consumo;
- la modalità di rilascio dei documenti di transazione (manuale o informatica) e la lista di distribuzione del certificato, per i prodotti destinati ad altri operatori controllati.

3.3 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ EMESSE DALL'OPERATORE

Sono documenti emessi dall'operatore, tutti identificati con "le dichiarazioni di conformità rilasciate dal fornitore" di cui alla norma UNI CEI EN 45014. Devono avere sempre la copertura di un Certificato di Conformità. Sono documenti ad emissione controllata e devono essere gestiti dall'operatore in modo da garantire la possibilità di richiamo dei prodotti dal mercato⁸.

⁶ L'*Attestato di idoneità aziendale* è inviato da BAC anche all'Autorità competente per l'iscrizione dell'operatore nell'*Albo regionale degli operatori del biologico*.

⁷ Il *Certificato di conformità* è specifico per lo schema di certificazione 2092/91/CEE ed è separato da ogni altro schema (es: NOP, JAS, IFOAM, etc).

⁸ I destinatari dei prodotti certificati devono essere informati direttamente dall'operatore in casi di prodotti non conformi o di ritiro della certificazione da parte di Bioagricert.

3.3.1 ETICHETTE DI CONFEZIONAMENTO

Le *etichette di confezionamento* sono dichiarazioni di conformità emesse dall'operatore per i prodotti destinati al consumo (direttamente o indirettamente tramite piattaforme logistiche) a proprio marchio o a marchio di clienti non assoggettati al sistema di controllo.

L'operatore, prima di collocare il prodotto sul mercato, dovrà essere in possesso del *certificato di conformità* e dell'*etichetta di confezionamento* approvata da BioAgriCert relativi al prodotto specifico. L'operatore dovrà mantenere adeguate registrazioni di carico-scarico delle etichette di confezionamento.

Sulle *etichette di confezionamento*⁹ dovrà essere riportato il riferimento al *certificato di conformità* e ciò si ha attraverso il *codice di autorizzazione* specifico per prodotto, che, secondo la tipologia di prodotti, è costituito:

- ① dal codice identificativo dello Stato italiano: **IT**
- ② dal codice identificativo di BioAgriCert: **BAC**
- ③ dal codice identificativo assegnato all'operatore (6 cifre): **XXXXXX**
- ④ dalla lettera **T** per prodotti trasformati o dalla lettera **F** per prodotti freschi
- ⑤ dal codice identificativo assegnato al prodotto (6 cifre): **YYYYYY**¹⁰.

Le dimensioni delle etichette devono essere proporzionali alla grandezza dei preimballaggi. I codici ①, ②, ③, ④, ⑤ (in successione), hanno i medesimi rapporti di spazio sia nella versione orizzontale, che in quella verticale.

La presenza del *codice di autorizzazione* sulle etichette di confezionamento, consente al consumatore di poter verificare la presenza e la validità del *certificato di conformità* rilasciato da BioAgriCert, collegandosi al sito internet www.trasparente-check.com nell'area "verifica etichette".

3.3.2 DOCUMENTI DI TRANSAZIONE (DT)

I *documenti di transazione* sono dichiarazioni di conformità emesse dall'operatore per i prodotti destinati ad altri operatori controllati.

Il DT deve essere emesso per tutte le transazioni di prodotti non etichettati¹¹, oppure etichettati a marchio del cliente cui è stato rilasciato il codice di autorizzazione dal proprio OdC.

Il DT non deve essere emesso per le transazioni di prodotti destinati al consumo e recanti in etichetta il codice di autorizzazione del licenziatario Bioagricert (vd. 3.3.1).

I DT devono essere trasmessi a Bioagricert entro 30 gg dalla transazione ed è obbligatorio indicare sempre i riferimenti ai lotti di produzione (ovvero una quantità riferita di prodotto).

Si precisa, che i DT sono validi solo per le transazioni a cui si riferiscono e non possono essere utilizzati per passaggi successivi (es. rivendita dei prodotti da parte del cliente).

Sono previsti due tipologie di documenti di transazione:

- a) DT a compilazione informatica;
- b) DT a compilazione manuale.

⁹ Per le indicazioni complete da riportare in etichetta, secondo la tipologia dei prodotti, fare riferimento agli allegati specifici della sez. 4 delle linee guida BioAgriCert.

¹⁰ Il codice ⑤ identificativo del singolo prodotto, è collegato alla specie botanica nel caso di prodotti non trasformati (es. *mele e pere avranno codici diversi, mentre mele stark e mele golden avranno lo stesso codice*) ed alla ricetta nel caso di prodotti trasformati (generalmente i prodotti realizzati con la stessa ricetta avranno lo stesso codice).

¹¹ Si ricorda che i prodotti dell'agricoltura biologica possono essere venduti senza una confezione sigillata solo quando i prodotti stessi partono da un operatore controllato verso un altro operatore controllato, oppure venduti direttamente dall'operatore al consumatore finale.

a) DT a compilazione informatica

Gli operatori che utilizzano il software BioAgriCert, che gestisce le registrazioni sulla movimentazione dei prodotti biologici in azienda (carichi/lavorazioni/vendite), possono stampare il DT riferito alla specifica vendita, riportante:

- i dati dell'operatore, del cliente, del vettore e del luogo di destinazione della merce;
- i dati del prodotto venduto: descrizione¹², quantità e codice lotto;
- i dati della transazione: codice alfa numerico univoco e riferimenti ai documenti fiscali.

Il DT con timbro e firma dell'operatore, accompagna la merce verso il cliente e via posta elettronica una copia è trasmessa a Bioagricert, che verificata la coerenza del DT con il certificato di conformità, inserisce il DT nella "banca dati transazioni". Il cliente che ha ricevuto la merce, digitando il codice alfa numerico del DT nell'area "verifica attestati" del sito www.trasparente-check.com può stamparsi il documento di "notifica transazione" e ricevere, quindi, garanzie che la transazione è stata posta alla valutazione di Bioagricert.

a) DT a compilazione manuale

Gli operatori che adottano un sistema di registrazione manuale (registri cartacei BAC) o informatico su data-base aziendale, compilano manualmente il DT con le stesse informazioni di quello informatico. Bioagricert rilascia all'operatore dei blocchetti contenenti 25 DT in triplice copia¹³ numerati progressivamente. Bioagricert una volta ricevuto per posta ordinaria la copia del DT, mette in atto le stesse procedure descritte per quelli informatici, con la differenza che il documento di "notifica transazione" pubblicato in internet, per ragioni di riservatezza, non conterrà i dati del cliente. In questo caso infatti, il codice del DT è un progressivo numerico che riduce la garanzia di accesso esclusivo, da parte di chi è in possesso del codice stesso. La verifica dei dati del cliente è possibile solo attraverso i riferimenti al documento fiscale.

I valutatori e i responsabili BioAgriCert sono disponibili a dirimere eventuali dubbi e divergenze interpretative sulla presente procedura e sulla documentazione ricevuta dai richiedenti.

¹² La descrizione del prodotto indicata dall'operatore nel DT deve coincidere con quella riportata nel Certificato di conformità rilasciato da Bioagricert.

¹³ Una copia accompagna il prodotto verso il cliente, una copia resta all'operatore e una copia viene trasmessa a Bioagricert per aggiornare la banca dati e consentire la pubblicazione in internet della transazione.